



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SALIZZONE “FRATELLI CORRÀ”

Piazza Castello, 5 – 37056 SALIZZONE (VR)
Tel. e fax 045 6902069 e-mail: vric87100d@istruzione.it

Regolamento per visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive

Art. 1 Premessa

a) Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi formativi, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Per i bambini della scuola dell’infanzia, sulla base delle proposte avanzate dai colleghi dei docenti nell’ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio di Istituto potrà deliberare l’effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura i docenti di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi.

b) Di norma le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere programmati con congruo anticipo e comunque nel rispetto dei vincoli organizzativi ed amministrativi.

c) È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Deve essere assicurato, per quanto possibile, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori.

d) È necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative. I genitori, inoltre, devono essere preventivamente informati.

Art. 2 Progettazione

a) È auspicabile la partecipazione alle iniziative della totalità degli alunni delle classi interessate. Gli alunni che non dovessero partecipare alla visita guidata potranno frequentare le lezioni in altra classe del plesso o, qualora ciò non fosse possibile, altra scuola dell’istituto. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

Per i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” ci si deve attenere a quanto prescritto dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE

b) Tutti i partecipanti sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile. La partecipazione dei genitori può essere consentita, a discrezione dei docenti, senza oneri a carico della scuola, purché gli stessi si adeguino alle disposizioni del Consiglio di

classe/interclasse/intersezione e siano regolarmente assicurati. Gli operatori socio sanitari (di seguito O.S.S.) possono partecipare dietro autorizzazione scritta del loro responsabile.

c) I docenti, prima di effettuare le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, devono acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

d) Gli insegnanti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'iniziativa e ad assumere la responsabilità di vigilanza sugli alunni (con apposito modello).

e) A conclusione del viaggio, il/la docente responsabile del coordinamento deve informare per iscritto il dirigente scolastico (di seguito D.S.) di eventuali inconvenienti verificatisi nel viaggio.

Art. 3 Misure di vigilanza

a) Gli alunni devono essere in possesso di un cartellino identificativo con recapito telefonico.

b) I docenti accompagnatori sono tenuti a predisporre misure di prevenzione e vigilanza tali da garantire l'incolumità degli alunni.

c) Il numero degli accompagnatori dovrà essere programmato in funzione di quanto previsto dal comma precedente. Si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni e normalmente non meno di due, di cui almeno uno deve aver frequentato il corso di primo soccorso e i previsti aggiornamenti successivi. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione di provvedere alla designazione di congruo numero di insegnanti di sostegno od assistenti personali o altro qualificato accompagnatore (regolarmente assicurati), nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione. Si ritiene consigliabile, nei casi di handicap che non comportino particolari difficoltà di sorveglianza, un rapporto 1:2 tra docenti e alunni.

d) Mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Opportune considerazioni vanno fatte soprattutto nei piccoli plessi, con classi poco numerose.

e) Il Consiglio d'istituto controlla la congruità del numero degli accompagnatori. Variazione del numero degli accompagnatori per giustificati motivi potranno essere concessi in casi eccezionali dal dirigente con il consenso dei docenti e comunque con la garanzia di una sufficiente sorveglianza.

Art. 4 Trasporto

a) Il trasporto deve essere effettuato con mezzi pubblici o a mezzo della ditta individuata dalla scuola a seguito di apposito appalto con scadenza al termine dell'anno scolastico, o l'inizio del successivo, fino alla conclusione della successiva gara d'appalto. Potranno essere previste eccezioni nel caso la suddetta ditta sia impossibilitata a svolgere il servizio o non offra la disponibilità dei mezzi idonei (numero mezzi e numero passeggeri trasportati).

b) La ditta che effettua il trasporto dovrà preventivamente impegnarsi a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione.

c) Dagli adempimenti di cui al comma precedente sono esclusi i trasporti effettuati con mezzi pubblici, o scuolabus comunali.

d) Per i viaggi di più giorni in cui l'organizzazione è affidata ad un'agenzia si terrà conto dello schema di capitolato d'onori tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggi allegato alla Nota Prot. n. 645 dell'11 aprile 2002. Per la scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura che prevede la richiesta di tre preventivi. Il prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto. La scelta viene effettuata sulla base di considerazioni economiche e della qualità del servizio.

Art. 5 Misure di contenimento della spesa delle famiglie

- a) Nella progettazione delle attività i docenti dovranno avere la massima attenzione affinché l'aggravio economico richiesto alle famiglie sia contenuto e agevolmente sostenibile anche dai meno abbienti.
- b) Dopo aver prenotato la visita guidata o il viaggio d'istruzione, in caso di assenza non può essere rimborsata alla famiglia la spesa per il trasporto e per l'entrata a musei, mostre, teatri, ecc., se quest'ultima è stata pagata in anticipo. Ferme le spese per il trasporto, nulla è dovuto invece per i biglietti d'entrata da pagare al momento.
- c) Le visite guidate e viaggi d'istruzione non potranno essere di norma più di 4 per classe per ogni anno scolastico (esclusi gli spostamenti per partecipare a gare sportive o a manifestazioni).
- d) Di norma possono essere previsti viaggi di più giorni solo alla fine del ciclo scolastico.

Art. 6 Presentazione domande e Autorizzazione

- a) Le richieste, redatte su apposito modello, dovranno di norma essere presentate in tempo utile da consentire l'approvazione da parte del Consiglio di classe/interclasse/intersezione, del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto e le obbligatorie operazioni di bilancio.
- b) Le iniziative da svolgersi:
 - ◆ fino a novembre devono essere approvate dal consiglio di classe/interclasse/intersezione e dal Collegio dei docenti entro il 20 settembre, per essere poi approvate dal Consiglio d'Istituto,;
 - ◆ fino alla fine dell'anno scolastico devono essere approvate dal consiglio di classe/interclasse/intersezione in tempo utile per essere presentate prima del collegio dei docenti di metà/fine ottobre;
 - ◆ le eventuali rimanenti (per giustificati motivi) devono essere approvate dal consiglio di classe/interclasse/intersezione in tempo utile per essere presentate prima del collegio di dicembre.

Solo eccezionalmente devono essere richieste nel periodo successivo.

- c) Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono di norma autorizzate dal Consiglio d'Istituto a cui deve essere presentata la domanda in cui deve essere specificato: scuola, data, orario inizio, orario fine, n. giorni (se viaggio d'istruzione di più giorni), meta, mezzo, spesa per alunno (escluso il viaggio) definitiva o, nell'impossibilità momentanea, almeno approssimativa classi interessate, n. alunni, n. alunni diversamente abili, n. docenti accompagnatori, altri accompagnatori. Nel caso fosse impossibile prevedere con esattezza la data e le ore di inizio e fine, deve essere data un'indicazione approssimativa (mese di effettuazione, mattino, tutto il giorno, ecc.). Le indicazioni approssimative devono essere specificate chiaramente e sostituite con dati certi nell'elenco tenuto in segreteria, non appena in possesso degli stessi.

d) Successivamente all'approvazione, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione del viaggio, deve essere presentato il secondo modello compilato con i dettagli del numero dei partecipanti, costi, nome accompagnatori, ecc. per l'approvazione da parte del D.S. (anche di lievi, necessari scostamenti da quanto preventivato).

e) Eccezionalmente e nel caso non si prevedano riunioni del Consiglio in tempi compatibili con gli eventi, il D.S. è delegato ad autorizzare visite guidate.

f) Per le uscite a piedi di breve percorso è richiesta soltanto un'autorizzazione scritta dei genitori con validità annuale. L'insegnante deve valutare attentamente il percorso ed i possibili pericoli con un sopralluogo preventivo. L'insegnante valuta inoltre la necessità di un ulteriore altro accompagnatore, anche in rapporto al numero degli alunni, Se l'uscita prevede la visita a luoghi particolari (parchi, cascine, fabbriche, ecc.) la procedura deve essere quella ordinaria prevista con l'utilizzo di mezzi di trasporto.

Giovedì 24 aprile 2008

Approvato dal Consiglio d'Istituto